

COMUNE DI
RICCIONE



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 71 E 108 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE
DI RICCIONE, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. ANNI
2024-2026.**

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 82 02 - F +39 0541 693519
e-mail ufficiogare@comune.riccione.rn.it - sito
www.comune.riccione.rn.it
PEC comune.riccione@legalmail.it – C.F./P.IVA 00324360403

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa (di seguito denominato "servizio di brokeraggio") ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "broker") a favore del Comune di Riccione (in seguito denominato per brevità Ente). La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazione private) e nei successivi Regolamenti dell'IVASS. Il servizio dovrà essere svolto al fine di consentire la migliore gestione assicurativa dei rischi in capo al Comune di Riccione, incluso il relazionarsi con le Società assicuratrici, al fine di ottenere le più efficienti ed efficaci modalità di esecuzione dei contratti stipulati dal Comune di Riccione. La descrizione di massima dei servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria offerta tecnica, presentata in sede di gara. Il servizio di brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni principali:

- a) Individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi assicurativi connessi all'attività dell'Ente;
- b) Analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti, con particolare riferimento all'efficacia ed economicità delle medesime, con verifica e proposte di eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o revisioni, in relazione alla modifica di disposizioni legislative e contrattuali, a mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, ad eventuali rischi non assicurati o a seguito del verificarsi di eventi dannosi ovvero a specifiche esigenze manifestate dall'Ente;
- c) Predisposizione di un rapporto annuale sul programma assicurativo dell'Ente, recante gli interventi effettuati in corso d'anno e le indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- d) Assistenza ai servizi tecnico-patrimoniali per l'adeguamento costante delle valutazioni dei beni assicurati in coerenza con i parametri d'uso del mercato assicurativo e tenuto conto delle specificità dell'Ente;
- e) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con predisposizione di capitolati speciali d'appalto e altra documentazione necessaria da consegnare entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

- f) Assistenza nelle fasi di preparazione e di svolgimento delle procedure di selezione delle compagnie assicuratrici, comprese le verifiche di congruità delle offerte, fino al perfezionamento delle polizze assicurative;
- g) Assistenza continua nella fase di esecuzione dei contratti assicurativi, compresi quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico, con controllo dell'emissione di polizze e appendici contrattuali, controllo delle scadenze ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa, con preavviso di almeno 30 giorni delle scadenze e dei premi dovuti, per consentire al Comune di Riccione di emettere il pagamento entro i termini stabiliti;
- h) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi, compresi quelli pregressi, nelle varie fasi di trattazione, finalizzata alla loro rapida e soddisfacente definizione da parte delle compagnie assicuratrici, sia nei confronti dell'Ente che dei terzi danneggiati. L'assistenza è prevista in senso globale, dalla denuncia alla successiva trattazione con le Compagnie Assicuratrici, con valutazione dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, l'assistenza in senso globale comprende anche l'attività istruttoria dei sinistri in franchigia e l'intermediazione con la controparte;
- i) assistenza e consulenza con redazione di parere esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche di tipo assicurativo su richiesta dell'Ente;
- j) Elaborazione di report, almeno annuali, indicanti dati numerici (n. sinistri, suddivisi fra quelli riservati e quelli liquidati e indicazione dei relativi importi) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti)
- k) Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio. Azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, definizione - di concerto con l'Ente - delle conseguenti iniziative ai fini della circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- l) Formazione ed aggiornamento del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell'offerta tecnica in sede di gara.
- m) Aggiornamento ed assistenza al personale interessato dalla gestione di problematiche inerenti garanzie fideiussorie e assicurative in relazione alla gestione di appalti per la realizzazione di lavori o per la fornitura di beni e servizi ovvero alla gestione di rapporti convenzionali con enti e/o associazioni che collaborano con l'Ente per la prestazione dei servizi;
- n) individuazione di un referente unico per l'Ente che dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e far fronte ad eventuali problematiche che dovessero insorgere.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività sarà svolta secondo le modalità specificate nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara.

Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva la possibilità di prorogare il contratto per una durata massima

pari a 3 (tre) anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 111.895,26, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come indicato all'art. 1. Il Broker cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione della Società di brokeraggio al Registro Unico degli Intermediari presso l'Isvap, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto - né presente né futuro - per compensi, rimborsi o altro, in quanto, secondo la consuetudine del mercato, l'attività del broker sarà remunerata direttamente dalle Compagnie di Assicurazione mediante provvigioni calcolate sui contratti assicurativi stipulati per l'Ente per l'intera durata del contratto. Tale percentuale, che l'Ente indicherà in sede di gara per ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei nuovi contratti assicurativi che intenderà attivare, si applicherà sulle nuove polizze da stipulare.

Per quanto riguarda le polizze assicurative già stipulate alla data di indizione del presente appalto, le provvigioni previste nei relativi contratti con le Compagnie assicuratrici resteranno invariate fino alla scadenza delle polizze stesse.

Le polizze attualmente in corso, sono le seguenti:

RAMO	SCADENZA	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO NETTO	PROVVIGIONI (4 e 9%)
RCT	31/12/2023	385.000,00	314.930,00	28.343,70
INFORTUNI	31/12/2024	18.000,00	14.725,00	1.325,25
ALL RISKS PATRIMONIO	15/01/2024	39.780,00	32.540,00	2.928,60
RC PATRIMONIALE	30/06/2025	7.890,00	6.454,00	580,86
ALL RISKS PARCHEGGI	31/03/2024	17.500,00	14.315,00	1.288,35
INC.,DANNI IMBARCAZIONE	30/06/2025	2.800,00	2.290,00	206,10
TUTELA GIUDIZIARIA	30/06/2025	20.612,50	16.862,00	1.517,58
RC AUTO	30/06/2025	28.948,00	23.680,00	947,20
CVT	30/06/2025	1.200,00	982,00	39,28
ALL RISKS MUSEI	31/07/2025	1.500,00	1.227,00	110,43
UTILIZZO DRONE	04/03/2024	150,00	123,00	11,07

TOTALE		523.380,50	428.128,00	37.298,42
---------------	--	------------	-------------------	------------------

Art. 4 – VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14, c. 4 del Dlgs. 36/2023 ammonta ad **€ 274.818,78**. Il valore complessivo è stato ottenuto considerando i seguenti fattori:

- a) Valore complessivo di durata triennale: **€ 111.895,26**
- b) Importo relativo rinnovo di ulteriori anni 3: **€ 111.895,26**
- c) Clausole Revisioni Prezzi art. 60, D.Lgs. 36/2023: **€ 10.000,00**
- d) Opzione Articolo 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023 : **€ 22.379,05**
- e) Opzione Articolo 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023 (6 mesi): **€ 18.649,21**

Il valore è stato determinato applicando ai premi netti (escluse imposte 22,25%) dei contratti sopraelencati le percentuali, rispettivamente del **4% sulla copertura RCAUTO e CVT e 9% sugli altri premi**. In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini del valore dell'appalto ai sensi dell'art. 14, c. 4, Dlgs. 36/2023, del valore della cauzione definitiva da produrre in sede di aggiudicazione e dell'assegnazione del CIG.

Al riguardo si precisa che in caso di aggiudicazione, il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara. Nulla sarà dovuto al Broker qualora l'Ente ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposti o relativi a gare, avviate dall'Ente, che non abbiano buon esito.

Art. 5 – ONERI A CARICO DEL BROKER

Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio, come pure i rischi connessi all'esecuzione del servizio medesimo nonché tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, sono a carico esclusivo del broker.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Riccione provvede al pagamento dei premi assicurativi direttamente al Broker, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena l'applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C. Il Broker deve trasmettere al Comune i dati necessari per il pagamento dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il Broker provvederà a versare i premi alle Compagnie assicurative e ad inviare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie stesse, debitamente quietanzate.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

In ordine all'efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicurativa, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker aggiudicatario del servizio s'impegna a:

- eseguire l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D. Lgs. n. 209/2005;
- svolgere ogni attività istruttoria relativa ai sinistri denunciati, anche pregressi, denunciati prima dell'inizio del presente contratto e non ancora conclusi;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esauritive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amm.ne e/o rappresentanza della stessa.

Il Comune s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente i contratti medesimi;

- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 9 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Ente. Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'Ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi. Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purchè derivi da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattualmente previste, imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione comunale che fin da ora viene sollevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati. L'Amministrazione comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Ai fini di cui sopra il broker dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali propri ovvero per negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dall'art. 110 comma 3 D.lgs. n° 209/2005 e ss.mm.ii. La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale ed avere massimale minimo assicurato di € 1.250.000 per sinistro ed € 1.850.000 all'anno globalmente per tutti i sinistri, a pena di risoluzione contrattuale.

Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il broker aggiudicatario del servizio dovrà costituire, nei termini richiesti dall'Ente, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e pari al 10% del valore del contratto.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, c. 12, del D.Lgs. 36/2023 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituire il valore qualora l'Ente si vedesse costretto ad escuterla in tutto o in parte. In particolare, in caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'importo originario dovrà essere reintegrato entro dieci giorni naturali e

consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga, l'Ente avrà la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto del presente capitolato.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 119 del Codice.

Art. 13 – PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta mediante PEC assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Ente a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale in base alle casistiche previste:

- a) mancata/ritardata segnalazione delle scadenze di pagamento di premi assicurativi: fino a 100,00 € al giorno per ciascun premio e per ogni giorno di ritardo;
- b) mancato o ritardato rilascio della documentazione richiesta in merito alle prestazioni di cui all'articolo 1 lett. e), f) del presente capitolato: fino a 100,00 € al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato dalla Stazione Appaltante;
- c) per i restanti inadempimenti di cui all'articolo 1 e per altri rispetto a quanto previsto dal presente capitolato: da 100,00 € a 500,00 per ogni singolo inadempimento.

In caso di mancato pagamento si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto salvo comunque il diritto del Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto del contratto.

Art. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nell'offerta tecnica sarà facoltà dell'Ente risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1454 C.C., previo invio mediante posta elettronica certificata. La risoluzione avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. – Clausola risolutiva espressa a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010);
- venire meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell'autorizzazione dell'attività di brokeraggio;
- cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e quelli a contrarre con la pubblica amministrazione;
- mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza Responsabilità civile professionale da parte del Broker;
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di tre penali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Ente il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122 del Codice.

Art. 15 - RECESSO

È facoltà dell'Ente recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi al broker per iscritto (Pec o raccomandata A/R).

Le parti convengono inoltre che per giusta causa, l'Ente potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker. Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123 del D.Lgs 36/2023.

Art. 16 – DUVRI

In base a quanto stabilito dall'art. 26, c. 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l'Ente, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuto alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi di interferenza risultano essere pari a zero.

È comunque onere della società aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di

provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Art. 17 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali (escluso il concordato con continuità aziendale) della società aggiudicataria, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ai sensi del regolamento europeo 679/2016 il Broker si impegna:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Titolare del trattamento dei dati è l'Ente; il Responsabile del trattamento è il dott. Luigi Botteghi, Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Aziende Partecipate – Patrimonio - Risorse Umane.

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. per le esigenze concorsuali e contrattuali.

Art. 19 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Ente e la società aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Rimini.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005);
- Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa: Regolamento ISVAP 5/2006;
- Codice Civile.
- Legge 241/1990.

IL RUP
Dott.ssa Lucia Santoni